


INPS

DETERMINAZIONE N. 21 del 20 LUG. 2017



OGGETTO: protocollo d'intesa tra l'INPS e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

vista la citata legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS) e che l'Arma dei Carabinieri è iscritta alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato;

visto che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri;

preso atto che l'Arma dei Carabinieri ha già da tempo operato la scelta di centralizzare la gestione amministrativa di tutto il proprio personale presso il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, con sede a Chieti;

visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

visto che l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 88/89);

considerato che presso la Direzione Provinciale Inps di Chieti - Direzione Regionale Abruzzo, verrà costituito uno specifico Polo nazionale di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie, che si rapporterà con il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati al fine di migliorare l'erogazione delle prestazioni ed i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dai militari in servizio e da collocare in pensione dell'Arma dei Carabinieri;

preso atto che nel protocollo è previsto un Comitato tecnico paritetico con il compito di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni;

tenuto conto che, inoltre, è ipotizzata l'attivazione di attività formativa mediante lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito delle rispettive attività istituzionali delle Parti o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse, indetti d'iniziativa dalle stesse;

ravvisato che la collaborazione tra le Parti non è solo uno strumento attraverso il quale migliorare la qualità del servizio agli utenti di riferimento ma anche una sinergia utile per il conseguimento di risparmi dei costi di gestione in considerazione della specificità delle attività svolte presso il Polo che contribuiranno a limitare la dilatazione dei tempi di erogazione delle prestazioni, richieste continue di informazioni agli sportelli e possibilità di ricorsi;

preso atto che il protocollo in argomento ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione;

preso atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si atterranno a quanto disposto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

vista la relazione predisposta sull'argomento dal Direttore generale;

su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare il protocollo d'intesa tra l'INPS e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione secondo l'unito schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore generale provvederà all'emanazione degli atti finalizzati alla costituzione del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri" presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente, Prof. Tito Michele BOERI,

e

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, codice fiscale 80236190585, rappresentato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio DEL SETTE.

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS) e che l'Arma dei Carabinieri è iscritta alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato;

VISTO che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri;

VALUTATO che l'Arma dei Carabinieri ha già da tempo operato la scelta di centralizzare la gestione amministrativa di tutto il proprio personale presso il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, con sede a Chieti;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

VISTO che l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 88/89);

RITENUTO di costituire presso la Direzione Regionale INPS Abruzzo specifico Polo nazionale di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie, che possa rapportarsi con il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati al fine

di migliorare l'erogazione delle prestazioni ed i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dai militari in servizio e da collocare in pensione dell'Arma dei Carabinieri;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dai militari in servizio e da collocare in pensione dell'Arma attraverso le modalità esecutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.
2. Finalità del Protocollo è la ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche, oltre che delle prestazioni creditizie relative ai prestiti ed alle prestazioni di erogazione della liquidazione del trattamento di fine servizio, garantendo nel contempo un miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione e costituzione del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri"

1. Al fine della realizzazione di quanto sopra, viene costituito, presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, uno specifico polo a valenza nazionale, denominato "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", articolato in due moduli organizzativi relativi alla "gestione della posizione assicurativa, prestazioni pensionistiche e previdenziali Arma dei Carabinieri" e alla "gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Arma dei Carabinieri".
2. La data prevista per l'inizio delle attività del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri" è stabilita nel 1° ottobre 2017.

ARTICOLO 3

Gestione posizione assicurativa, prestazioni pensionistiche e previdenziali Arma dei Carabinieri

1. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti all'Arma dei Carabinieri che, alla data del 1° ottobre 2017, non risulteranno aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche o per i quali

- non risulti ancora inviata da parte del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri la comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio (mod. PL1) o domanda di riscatto ai fini TFS (mod. PR1). Al Polo vengono attribuite le competenze di seguito specificate:
- a. gestione, in collaborazione con il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati dell'Arma dei Carabinieri che, alla data del 30 settembre 2017, non risulteranno aver presentato domanda di pensione / prestazione;
 - b. definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS a decorrere dal 1° ottobre 2017. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - c. definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ecc.) con domanda presentata all'INPS dal 1° ottobre 2017;
 - d. definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), sia in unica soluzione che ratealmente, a partire dai mod. PL1, ovvero dalle comunicazioni di cessazione TFS, presentate dal 1° ottobre 2017;
 - e. definizione dei riscatti ai fini TFS, per i PR1 pervenuti mediante flusso telematico XML dal 1° ottobre 2017.
2. La presentazione alla sede del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri" della domanda di pensione dopo la data del 1° ottobre 2017, accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla data del 30 settembre 2017, secondo le modalità che verranno specificate in apposita circolare dell'Istituto.
3. Rimane in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio il carabiniere presta servizio), la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza con data di presentazione all'INPS anteriore al 1° ottobre 2017, nonché la definizione dei trattamenti di fine servizio la cui documentazione è stata inviata dal Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri entro il 30 settembre 2017 e la definizione dei riscatti ai fini TFS i cui PR1 sono stati inviati dal C.N.A. entro il 30 settembre 2017.

ARTICOLO 4

Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Arma dei Carabinieri

1. Il Polo subentra nella gestione delle richieste di prestazioni creditizie presentate dagli assicurati appartenenti all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° ottobre 2017 e relative a piccoli prestiti e prestiti

pluriennali. Al suddetto Polo vengono attribuite le competenze di seguito specificate:

- a. erogazione delle prestazioni creditizie presentate a decorrere dal 1° ottobre 2017 relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali;
 - b. gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.
2. Resta in carico alle strutture sul territorio la gestione delle domande pervenute entro il 30 settembre 2017, comprese eventuali domande di riesame e ricorsi amministrativi sulle stesse.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS si impegna alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Arma dei Carabinieri".
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna, attraverso il Centro Nazionale Amministrativo, ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza e a trasmettere quanto necessario per la gestione delle istruttorie di pensione, la liquidazione del trattamento di fine servizio e l'istruttoria dei riscatti TFS secondo le modalità che verranno comunicate dall'Istituto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.
3. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna, altresì, a definire un piano di aggiornamento delle posizioni assicurative, in modalità anche massive, con priorità per le posizioni più vicine al pensionamento, garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.
4. Su proposta condivisa del Comitato tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il suddetto Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Viene costituito un Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.
2. Il Comitato tecnico è costituito dal Direttore Regionale INPS Abruzzo, dal Comandante del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri e da due rappresentanti di ciascuna parte con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.

3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.
4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC ai seguenti indirizzi:
 - INPS: direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it
 - CNA: cch41386@pec.carabinieri.it
5. Le Parti effettuano le attività di trattamento dati personali, qualora ciò sia necessario per la risoluzione di specifiche problematiche, in conformità alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 7

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 8

Ricorsi Amministrativi

1. La gestione dei ricorsi amministrativi per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", di cui agli artt. 3 e 4, sarà assicurata dalla Direzione Regionale INPS Abruzzo, con le medesime modalità amministrative ed informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.
2. A tal proposito, la Direzione Provinciale INPS di Chieti, sede del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", prenderà in carico i ricorsi presentati e ne curerà l'istruttoria e il successivo invio alla Direzione Regionale INPS Abruzzo per il seguito di competenza.

ARTICOLO 9

Durata dell'accordo

1. Il presente protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. L'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.